Legge regionale 27 marzo 2015 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Riferimenti)

1. Ovunque ricorrano le parole <<Agenzia per lo sviluppo del turismo>>, <<Turismo Friuli Venezia Giulia>> e <<Agenzia Regionale Promotur>> e loro denominazioni <<TurismoFVG>> e <<Promotur>>, dall'1 gennaio 2016 sono sostituite dalle seguenti: <<PromoTurismoFVG>>.

Art. 12

(Disposizioni integrative relative all'incarico di Direttore generale di Promotur)

1. Al Direttore generale di Promotur può essere conferito, anche in deroga al vincolo di esclusività del rapporto, l'incarico di Direttore generale di TurismoFVG. Il conferimento dell'incarico non comporta modifiche al trattamento economico in godimento che continua a essere erogato a carico della Promotur.

Art. 13

(Abrogazioni)

1. I commi 48, 49 e 50 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono abrogati.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel

Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni di cui al capo III hanno effetto dall'1 gennaio 2016.